

Spett. COMUNE DI UDINE
Servizio Opere Pubbliche
U. Org. Opere Strategiche
Via Lionello, 1
33100 UDINE
PEC: protocollo@pec.comune.udine.it

c.a. Responsabile Unico del Progetto
dott. ing. Renato Pesamosca
e-mail: renato.pesamosca@comune.udine.it

Prot. 22040/G

Prot. 2467/23

Udine, 13 dicembre 2023

OGGETTO: Procedura aperta ex art. 71 del D. Lgs. 36/2023 per l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura aventi ad oggetto la progettazione definitiva ed esecutiva, il coordinamento di sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione nonché la direzione lavori, misura, contabilità e liquidazione dei lavori, assistenza a collaudo, prestazioni accessorie per pratica di prevenzione incendi ai sensi degli artt. 225, co. 9 del D. Lgs. 36/2023 e dell'art. 23 del D. Lgs. 50/2016 con applicazione delle disposizioni di cui al D.L. 77/2021 e del D.L. 13/2023.
CUP: G25C23001070005 - CIG: A02265CC91

Osservazioni

Con riferimento alla pratica in oggetto, con la presente si comunica che la procedura aperta pubblicata da Codesta Stazione Appaltante in data 08/11/2023, è stata esaminata da ONSAI 2020, l'Osservatorio Nazionale sui Servizi di Architettura e Ingegneria, costituito dal Consiglio Nazionale degli Architetti PPC in collaborazione con Cresme E.S.

Dall'esame della documentazione pubblicata da Codesta Stazione Appaltante, con particolare riferimento alla normativa di settore in vigore ed alla check-list adottata dall'Osservatorio, sono state rilevate le criticità riportate di seguito e nei documenti allegati (Check list criticità).

Si evidenzia in particolare che:

Offerta economicamente più vantaggiosa

La procedura di gara è successiva all'entrata in vigore della legge sull'equo compenso (n. 49/2023): la sua applicazione invaliderebbe il Bando.

La **Delibera ANAC 20 luglio 2023 n. 343**, uno dei primi pronunciamenti, ai massimi livelli, sancisce l'applicabilità delle previsioni della legge 21 aprile 2023 n. 49 al settore dei contratti

pubblici in cui si ribadisce il seguente **principio fondamentale**: " **le tariffe stabilite dal D.M. 17 giugno 2016 non possono più costituire un mero "criterio o base di riferimento ai fini dell'individuazione dell'importo da porre a base di gara dell'affidamento"**, ovvero un mero parametro dal quale è consentito alle Stazioni appaltanti di discostarsi, motivando adeguatamente la scelta effettuata.

Le tariffe ministeriali, secondo la novella normativa, **assurgono a parametro vincolante e inderogabile per la determinazione dei corrispettivi negli appalti di servizi di ingegneria e architettura e di conseguenza l'impossibilità di corrispondere un compenso inferiore rispetto ai suddetti parametri.**

Alla luce del nuovo quadro normativo sembra potersi ipotizzare che le procedure di gara aventi ad oggetto l'affidamento dei servizi tecnici dovrebbero essere costruite come gare **"a prezzo fisso"**, con competizione limitata alla componente qualitativa".

Si rileva inoltre che il CNI ha stabilito che l'accettazione di compensi inferiori a quelli determinati secondo i parametri previsti, costituisce un illecito disciplinare del professionista e questo anche in relazione al richiamato rispetto delle norme deontologiche citate a pag. 4 del Disciplinare.

Premesso che le opere della categoria EDILIZIA sono state tutte classificate con Id-E.20 ma considerato che sono previsti anche interventi riguardanti la realizzazione di un nuovo magazzino dovrà essere prevista anche l'Id-E.02

1. Il calcolo dell'importo a base di gara **NON** è corretto.
 - 1.1. Alcune delle prestazioni vanno calcolate sul valore dell'esistente e non sull'importo delle opere da eseguire: ad es. rilievo dei manufatti, relazione energetica, relazione sismica e sulle strutture;
 - 1.2. Mancano le prestazioni relative alla progettazione integrale e coordinata, sia nel definitivo che nell'esecutivo (QbII.17 e QbIII.06) che vanno calcolate su **tutte** le categorie d'opera;
 - 1.3. Nell'esecutivo manca la prestazione QbIII.02 – particolari costruttivi e decorativi per **tutte** le categorie d'opera;
 - 1.4. Considerata la rilevanza degli interventi, la complessità delle opere da eseguire si rende necessaria l'istituzione di un Ufficio di Direzione Lavori comprendente direttori operativi ed ispettore.
Per altro nel disciplinare all'art. 6-bis e anche nello schema di disciplinare di incarico, viene richiesta la figura dell'ispettore di cantiere, che però non viene compensata nella determinazione dei corrispettivi;
2. Nei requisiti di capacità tecnico-professionale (art. 6-bis punto III), **NON** c'è alcun riferimento al principio di analogia per diverse categorie, a parità di grado di complessità, secondo la Tavola Z1 del Decreto Parametri.
L'art.8 del D.M. 17/06/2016 stabilisce che *"...gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera..."*. L'ANAC, riprendendo il principio introdotto dal suddetto articolo 8, con le Linee Guida n. 1 sui S.A.I., approvate con delibera n. 973/2016 e aggiornate con delibera n. 417/2019 (Capitolo V – paragrafo 1,) precisa che: *"Ai fini della qualificazione, nell'ambito della stessa categoria edilizia, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare. Tale criterio è confermato dall'art. 8 del D.M. 17 giugno 2016, ove afferma che "gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera"*.
3. Si chiede di motivare la previsione che nel gruppo di lavoro la figura del "Progettista responsabile della progettazione strutturale-edile-architettonica" possa essere ricoperta solo da un ingegnere e non da un architetto.


Pertanto si invita la SA in indirizzo a verificare i contenuti del bando introducendo le modifiche necessarie al superamento delle criticità rilevate nel rispetto delle norme e nei termini illustrati ed a provvedere alla sua rettifica con contestuale proroga dei termini di scadenza o ad un eventuale ritiro dello stesso in autotutela.

Gli Ordini scriventi manifestano la più ampia disponibilità per eventuali confronti sui temi richiamati nel documento allegato, ferma restando l'opzione, nel caso di mancata condivisione delle criticità rilevate, di richiedere all'ANAC, unitamente a Codesta Stazione Appaltante, un parere ai sensi dell'art. 220 del D.Lgs. 36/2023.

In attesa di cortese riscontro, si porgono distinti saluti.

Il Presidente
dell'Ordine Architetti P.P.C. Prov. di Udine
dott. arch. Paolo Bon

Il Presidente
dell'Ordine Ingegneri Prov. di Udine
dott. ing. Giovanni Piccin



Ordine degli Architetti P. P. C. della Provincia di Udine
Via Paolo Canciani, 19 / 33100 Udine / Tel. 0432.506363 / Fax. 0432.511193
architetti@udine.awn.it / www.ordinearchitettiudine.it

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Udine
Via di Toppo, 5 / 33100 Udine / Tel. 0432.505305 / Fax. 0432.503941
segreteria@ordineingegneri.ud.it / www.ordineingegneri.ud.it